



Citta' di Termoli

Provincia di Campobasso

ORDINANZA ORIGINALE N. 408 del 19-12-2024

OGGETTO: FESTIVITA' NATALIZIE 2024 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4 DEL D. LGS.18.08.2000, N. 267 DIVIETO DI UTILIZZO DI VETRO E MATERIALE ESPLODENTE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in occasione delle festività natalizie e di fine anno, soprattutto nelle nottate precedenti il giorno di Natale e la festa di Capodanno, è consuetudine utilizzare petardi, botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplosivi;
- l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici utilizzati comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;
- è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e animali;

RILEVATO che l'accensione di fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa l'emissione di inquinanti nell'ambiente in sregio agli adottati provvedimenti di riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 e biossido di azoto;

VISTO l'Art.6, comma 2, della Direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

VISTI gli Artt. 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'Art. 110 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

VISTO l'articolo 5 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici;

CONSIDERATO inoltre che, nel periodo delle festività, sovente si verificano - soprattutto nelle ore notturne - assembramenti di persone presso gli esercizi pubblici (bar- ristoranti - pub ecc.) e che l'abuso di alcolici da parte degli avventori, ha generato e può generare episodi di violenza nel cui ambito l'uso di bicchieri, contenitori e bottiglie di vetro, rappresenta un pericolo gravissimo per la incolumità e la sicurezza degli avventori e dei passanti a causa della maggiore presenza di giovani tra i quali numerosi minorenni;

DATO ATTO che è compito dell'Amministrazione adottare ogni iniziativa volta a disincentivare l'uso di bottiglie e bicchieri che possono essere utilizzati per usi impropri e formare un grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

TENUTO CONTO che al pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, causato dalla presenza di numerose bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro abbandonati, spesso rotti, lungo le strade, sulle scalinate e sui marciapiedi, si aggiunge anche il grave vulnus al decoro e all'igiene urbana;

VISTA la Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "[...] Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città [...]" con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

VISTO l'Articolo 54, c. 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

ORDINA

è fatto divieto assoluto di accensione, trasporto ed utilizzo in genere, di materiale esplosivo, nell'area di Piazza Vittorio Veneto, interessata peraltro dall'evento "Capodanno in Piazza Feel The Love Generation Black & White", e in un raggio di almeno 250 metri dalla Piazza, oltre all'intero Corso Nazionale fino all'intersezione con Via Roma e tutte le aree pedonali del centro, compreso il Borgo Antico: **dal 24 dicembre 2024 al 26 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025.**

Nella suddetta area cittadina è consentita la somministrazione in bottiglie e contenitori in vetro di qualsiasi bevanda solo all'interno dei locali autorizzati alla mescolta (ristoranti, pizzerie, pub, ecc.) e sulle loro eventuali pertinenze esterne private e/o insistenti su suolo pubblico, che sono state debitamente autorizzate dal Comune.

Detto divieto si estende ai distributori automatici di alimenti e bevande. Negli altri casi è consentita la sola somministrazione in bicchieri di plastica. La vigilanza di quanto sopra spetta ai titolari degli esercizi.

E' altresì consentita la vendita per asporto, laddove la consegna delle bevande presso domicilio privato, avviene a cura degli anzidetti esercizi commerciali.

Il presente provvedimento ha efficacia **dal 24 dicembre 2024 al 26 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025.**

Il Dirigente del Settore Attività Produttive dovrà indicare gli estremi del presente divieto all'interno del provvedimento autorizzativo afferente lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi.

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti in vigore, la violazione della presente Ordinanza è punita secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 113/2018 nel quale l'Art.35 ter prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5000,00, con pagamento in misura ridotta di euro 1.000,00 informando altresì che "[...] qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 12, c.1 del D.L. n.14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'Art. 16 della L. 689/1981 [...]";

COMUNICA

che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante della Polizia Locale Dott. Cap. Angelo PROZZO;

DISPONE

la trasmissione di copia del presente provvedimento:

- alla Prefettura di Campobasso;
- al Dirigente del Settore Attività Produttive;
- al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio di Termoli;
- agli Organi di stampa e di comunicazione perché ne sia data massima diffusione.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è possibile proporre:

- ricorso al TAR Molise entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo comunale on line;
- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo comunale on line.

IL SINDACO
NICOLA ANTONIO BALICE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

